

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

ATTO AGGIUNTIVO N. 3

al Contratto collettivo integrativo di Ateneo (sottoscritto in data 27 dicembre 2007)

Sottoscritto in data 20 maggio 2009

(delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2009)

Art. 1 – Ambito di applicazione e durata	2
Art. 2 – Mansioni e attività	3
Art. 3 – Reclutamento e mobilità interna	4
Art. 4 – Trattamento economico	4
Art. 5 – Trattamento previdenziale.....	5
Art. 6 – Altre tipologie di rapporto di lavoro	5
Art. 7 – Attività di studio, formazione e aggiornamento	5
Art. 8 – Attività in conto terzi ed “ex art. 116”	5
Art. 9 – Progetti di Ateneo.....	6
Art. 10 – Relazioni sindacali	6
Art. 11 – Norme transitorie e finali.....	6

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'PP', 'M.Y.', 'Jho', 'cur', 'F', 'W', 'gl', and 'ab'.

Premessa

All'esito della contrattazione integrativa svoltasi nelle riunioni di data 17/04/2008, 09/05/2008, 22/05/2008, il giorno di **martedì 7 aprile 2009** la Parte pubblica e la Parte sindacale concordano di sottoscrivere l'allegata ipotesi di Atto aggiuntivo n. 3 (parte integrante del Contratto collettivo integrativo di Ateneo firmato in data 27 dicembre 2007), relativamente al rapporto di lavoro ed al trattamento economico integrativo dei Collaboratori Esperti Linguistici assunti ai sensi dell'art. 4 della L. 236/1995 e degli ex-lettori di madrelingua di cui all'art. 28, DPR 382/80, in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Il presente Atto aggiuntivo va ad integrare il Contratto Integrativo di Ateneo, stipulato in data 27.12.2007, come da Premessa del medesimo, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 16.10.2008.

TITOLO I

Preambolo

Considerata la fondamentale importanza assunta, a livello universitario, dopo le riforme degli ordinamenti didattici, dall'apprendimento delle lingue, la Parte pubblica e la Parte sindacale concordano sulla specifica, elevata professionalità del personale attivo in questo settore e sull'importanza, per l'Ateneo, di un servizio di apprendimento delle lingue, efficace e di qualità.

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1.1. Il presente contratto collettivo integrativo disciplina il rapporto di lavoro dei Collaboratori Esperti linguistici, assunti ai sensi dell'art. 4, L. n. 236/1995, inclusi gli ex-lettori di madrelingua di cui all'art. 28, DPR n. 382/1980, in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata, e ne definisce il trattamento economico integrativo.

1.2. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del CCNL 16.10.2008, il presente contratto ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo di Ateneo.

1.3. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dal 1 gennaio 2009.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Zelo, M., JF, and others, along with a small number '2'.

Art. 2
Mansioni e attività

2.1. Il personale di cui all'art. 1 svolge le proprie attività nelle diverse strutture dell'Ateneo, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi istituzionali dell'Ateneo medesimo, esercitando mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere.

Tali attività consistono, in particolare:

- a) nella didattica sotto forma di esercitazioni, anche in piccoli gruppi, ovvero sotto forma di conferimento di incarichi di insegnamento vacanti;
- b) nella selezione, elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;
- c) nell'assistenza agli studenti;
- d) nella correzione degli elaborati scritti;
- e) nella collaborazione alle periodiche verifiche di merito, cioè alla preparazione e correzione delle relative prove scritte;
- f) nella partecipazione agli esami di profitto e di laurea, per quanto di competenza;
- g) nella partecipazione a riunioni organizzative inerenti alla didattica;
- h) nella partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento che rientrano nel monte ore previsto;
- i) nella partecipazione alle riunioni degli organi accademici universitari, per quanto di competenza.

2.2. Secondo quanto previsto nelle "Linee guida per la definizione dei compiti dei CEL", di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.7.2006, le modalità di assolvimento della prestazione sono preventivamente stabilite, per ogni anno accademico, dal docente titolare dell'insegnamento, sentito il dipendente interessato, con la predisposizione dei programmi di svolgimento e degli orari, in relazione al monte ore complessivo. Detti programmi vengono approvati dal Preside della Facoltà e consegnati all'unità organizzativa di coordinamento di Ateneo (oggi CLA), per un'espressione di parere sulle attività da svolgere.

Il citato monte ore é da effettuarsi nell'ambito del periodo previsto dal calendario accademico e dell'organizzazione didattica complessiva, con la flessibilità dettata dalle esigenze di servizio.

Nel caso non sia presente un titolare dell'insegnamento, saranno le Facoltà interessate a formulare detto programma, in accordo con il responsabile dell'unità organizzativa di coordinamento.


2.3. Il controllo delle attività del personale di cui all'art.1 compete alle strutture in cui il medesimo opera.

2.4. Per lo svolgimento delle attività sopraelencate è previsto un monte ore annuo di 500 ore.

Detto monte ore prevede un massimo del 60% per i compiti correlati alle esercitazioni. Le restanti ore vengono destinate alle attività di cui alle lettere da b) a i).

2.5. Il personale di cui all'art. 1 può essere incaricato dello svolgimento di ore suppletive, per un numero aggiuntivo massimo di 100 ore annue, da retribuirsi con un importo corrispondente al valore orario dato dalla divisione della retribuzione complessiva annua lorda (classe 1 della Tabella A, allegata) per 500.

2.6. Le attività svolte e il relativo numero di ore devono essere registrate.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

2.7. Al personale di cui all'art. 1 possono essere conferiti incarichi di insegnamento, conformemente alla normativa vigente, in aggiunta al monte ore annuo contrattuale.

2.8. In caso di riduzione del servizio inerente all'apprendimento delle lingue straniere, l'Amministrazione universitaria provvede alla riconversione professionale dei collaboratori ed esperti linguistici di ruolo, tenuto conto della professionalità propria degli stessi, secondo quanto previsto dal CCNL di Comparto.

In tale caso, il rapporto da riconvertire è quello del personale con minore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, quello più giovane di età, per graduatoria di lingua.

Art. 3

Reclutamento e mobilità interna

Il reclutamento e la mobilità interna del personale di cui all'art. 1 sono regolamentati da apposita disciplina, nel rispetto dell'iter procedurale d'Ateneo in materia di regolamenti.

Art. 4

Trattamento economico

4.1. La retribuzione del personale di cui all'art. 1 è composta dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo.

Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal CCNL in vigore.

Il trattamento integrativo di Ateneo, corrisposto in ragione del riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel servizio prestato presso l'Ateneo, in qualità di Collaboratore Esperto linguistico, è rappresentato dalla differenza tra la retribuzione complessiva annua lorda (riportata in tabella A, parte integrante del presente CCI, da aggiornare con la percentuale di adeguamento annuale applicata agli assistenti a tempo definito) e il trattamento fondamentale fissato dai Contratti collettivi nazionali.

4.2. Ai fini della definizione della predetta anzianità, ovvero del numero di anni di esperienza professionale acquisita, si intendono utili i periodi di servizio svolti, in qualità di Collaboratore Esperto linguistico o ex lettore, ex art. 28 DPR n. 382/1980, presso l'Università degli Studi di Trieste, anche a tempo determinato.

4.3. Gli aumenti relativi al passaggio a una classe/scatto superiore, si applicano, con cadenza biennale, nel rispetto della normativa vigente, subordinatamente all'esito positivo della periodica procedura di valutazione, i cui criteri e modalità, all'interno dell'istituendo sistema di valutazione dell'Ateneo-2009, per ciò che concerne il personale di cui all'art. 1, saranno concordati tra le Parti (pubblica e sindacale).

4.4. Il trattamento economico integrativo di cui sopra è subordinato alla corresponsione dello stipendio e viene a essere ridotto nella medesima proporzione dello stipendio e per lo stesso periodo di tempo.

4.5. Il dettaglio del trattamento economico spettante al personale di cui all'art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCI, viene riportato nella tabella B, parte integrante del presente CCI.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Zelo', 'M. P.', 'G.', 'K.', 'A.', 'G.', 'M.P.', and 'HP'.

Art. 5

Trattamento previdenziale

Il trattamento economico del personale di cui all'art. 1, comprensivo del trattamento economico integrativo di Ateneo, è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del T.F.R. (Trattamento di fine rapporto).

Art. 6

Altre tipologie di rapporto di lavoro

6.1. L'Università può stipulare contratti di lavoro per i quali l'impegno orario non può essere inferiore al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a impegno pieno.

6.2. L'Amministrazione può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente in materia.

6.3. Per la sostituzione del personale di cui all'art. 1, temporaneamente assente, si può anche fare ricorso a sostituzioni interne, prestate oltre al monte ore retribuite, con le modalità delle ore suppletive di cui all'art. 2.

Art. 7

Attività di studio, formazione e aggiornamento

7.1. Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto, va garantito l'accesso agli strumenti necessari, quali il materiale bibliografico, monografico e didattico, le reti telematiche; va, inoltre, favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi della disciplina, nonché altre forme di studio e aggiornamento, anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza.

7.2. L'Ateneo riserva, all'interno della posta di bilancio annuale destinata alle attività formative, una quota parte di risorse per iniziative di aggiornamento professionale e formazione, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, per rendere attuabili le varie forme di studio, aggiornamento e formazione del personale di cui all'art. 1.

7.3. Nel limite di una settimana lavorativa, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui all'art. 1 può essere consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e formazione.

Compete al responsabile dell'unità organizzativa di coordinamento autorizzare le attività di cui ai commi precedenti; il medesimo deve formalizzare un eventuale motivato diniego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta fatta dall'interessato.

Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con l'attività di servizio può, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 8

Attività in conto terzi ed "ex art. 116"

Il personale di cui all'art. 1 può svolgere prestazioni per conto di terzi, secondo il Regolamento di Ateneo delle attività in conto terzi, nonché svolgere altre attività, a norma del vigente art. 116 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza Contabilità (quali traduzioni, interpretazioni, revisione testi, ecc.), non ricomprese nell'art. 2, comma 2.5, nel rispetto di un tariffario che costituirà atto aggiuntivo al presente CCI.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or short names, and are scattered across the bottom margin.

Art. 9

Progetti di Ateneo

9.1. Il personale di cui all'art. 1, sia singolarmente, che per aree disciplinari o interlinguistiche, ovvero per impulso della struttura didattica in cui opera in prevalenza, può presentare e/o partecipare a progetti volti al miglioramento, all'arricchimento, alla diversificazione e alla modernizzazione dell'offerta didattica, nel rispetto dell'iter procedurale vigente per i c.d. "Progetti di Ateneo".

9.2. Tali progetti, autorizzati dalla predetta struttura didattica, rientrano, di norma, nel monte ore massimo definito per il personale di cui all'art. 1.

Art. 10

Relazioni sindacali

Per quanto non previsto dal presente CCI, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 300/70 e al CCNL di Comparto vigente. Altresì, la parte pubblica e la parte sindacale si impegnano a includere, nell'ambito delle attività negoziali, specifici punti all'ordine del giorno.

Art. 11

Norme transitorie e finali

11.1. Sono fatti salvi i diritti e gli eventuali effetti positivi delle sentenze passate in giudicato.

11.2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.4. (*primo periodo*) e all'art. 4. non si applicano al personale destinatario delle sentenze del Giudice del Lavoro, Tribunale di Trieste, nn. 410/05, 411/05 e 412/05 e 455/05, 138/06, 139/06, 140/06.

11.3. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che saranno, in futuro, previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

[Handwritten signatures and initials]

Dichiarazione a verbale


1. L'Amministrazione, nell'ambito delle verifiche di bilancio, in sede di prossimo consuntivo, procederà ad accertare eventuali disponibilità di fondi non finalizzati, al fine di corrispondere, in qualità di trattamento economico integrativo una tantum, per le prestazioni rese dal personale di cui all'art. 1, nel periodo antecedente all'1 gennaio 2009.
2. Criteri e modalità del suddetto trattamento economico integrativo una tantum saranno oggetto di specifico accordo tra le Parti (pubblica e sindacale).

[Handwritten signatures and initials]


I FIRMATARI

L'Università degli Studi di Trieste,
nelle persone:


- del prof. Francesco PERONI
Magnifico Rettore



- della prof.ssa Gabriella SANDRI,
Collaboratore del Rettore per l'Area
Risorse Umane



- del dott. Antonino DI GUARDO,
Direttore amministrativo



ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali, nonché
Rappresentanti sindacali unitari:

- per le Organizzazioni sindacali:


FLC - CGIL




CISL - UNIVERSITA'



UIL - PA - coord. Univ./Ric.




FED. NAZ. CONFSAI SNALS
UNIV./CISAPUNI



CSA - CISAL

RdB/PI



- per i Rappresentanti sindacali unitari:

COSSUTTA Nives

FORESTIERI Giuseppe



GRASSO Fulvio

LAZZARI Marina

MICALI Fulvio

MORELLI Paola

PUGLIATTI Ferdinando




RASMAN Alessandro

SLATAPER Matteo

SPADEA Daniela

SUSSANI Igor

ZEBOCHIN Ferdinando


The image shows five handwritten signatures on a set of horizontal lines. The signatures are: 1. Alessandro RASMAN (top line), 2. Matteo SLATAPER (second line), 3. Daniela SPADEA (third line), 4. Igor SUSSANI (fourth line), and 5. Ferdinando ZEBOCHIN (bottom line). The handwriting is cursive and somewhat stylized.

Allegato A				
	Esperienza acquisita - bienni	Trattamento fondamentale (CCNL 12.03.2009)	Trattamento integrativo di Ateneo	Retribuzione complessiva annua lorda per 13 mensilità *
Classe 0	Da 0 a 1 anno, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	7.970,36	23.666,75
Classe 1	Da 2 a 3 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	9.087,76	24.784,15
Classe 2	Da 4 a 5 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	10.205,16	25.901,55
Classe 3	Da 6 a 7 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	11.322,56	27.018,95
Classe 4	Da 8 a 9 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	12.439,96	28.136,35
Classe 5	Da 10 a 11 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	13.557,36	29.253,75
Classe 6	Da 12 a 13 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	14.674,76	30.371,15
Classe 6/1°	Da 14 a 15 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	15.191,55	30.887,94
Classe 6/2°	Da 16 a 17 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	15.708,35	31.404,74
Classe 6/3°	Da 18 a 19 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	16.225,15	31.921,54
Classe 6/4°	Da 20 a 21 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	16.741,95	32.438,34
Classe 6/5°	Da 22 a 23 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	17.258,74	32.955,13
Classe 6/6°	Da 24 a 25 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	17.775,54	33.471,93
Classe 6/7°	Da 26 a 27 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	18.292,34	33.988,73
Classe 6/8°	Da 28 a 29 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	18.809,14	34.505,53
Classe 6/9°	Da 30 a 31 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	19.325,93	35.022,32
Classe 6/10°	Da 32 a 33 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	19.842,73	35.539,12
Classe 6/11°	Da 34 a 35 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	20.359,53	36.055,92
Classe 6/12°	Da 36 a 37 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	20.876,32	36.572,71
Classe 6/13°	Da 38 a 39 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	21.393,12	37.089,51
Classe 6/14°	Da 40 a 41 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,39	21.909,91	37.606,30
Classe 6/15°	Oltre 42 anni	15.696,39	22.426,70	38.123,09

* In vigore dal 1/1/2008 (aumento del 1,77% rispetto al 2007)

John
Kr
2
mp
MP
to